



COMUNE DI NOGARA
Provincia di VERONA

Via Falcone e Borsellino 16 - tel. 0442.513311
pec: comune.nogara.vr@hallopec.it



ORDINANZA Nr. 83 del 27-12-2019

Oggetto: USO INCONTROLLATO DI PETARDI, BOTTI E FUOCHI D'ARTIFICIO DURANTE I FESTEGGIAMENTI DI CAPODANNO 2019/2020

IL SINDACO

Considerato che:

- in occasione della fine dell'anno/Capodanno è tradizione effettuare dei festeggiamenti particolari, normalmente condivisi e tollerati dalla cittadinanza;
- l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi d'artificio durante tali occasioni, senza l'adozione delle minime precauzioni è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di cittadini;
- il rumore e gli effetti luminosi provocati dai fuochi d'artificio, creano in soggetti deboli, quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso gli ospedali, reazioni di disagio psicofisico;
- l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici, in quanto il fragore dei botti oltre che a generare evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- si rende, pertanto, necessario adottare provvedimenti atti ad evitare pericoli e danni, diretti ed indiretti all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- L'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende appellarsi anche al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, in merito la consapevolezza dei rischi conseguenti per la sicurezza delle persone;

Preso atto che il Comune di Nogara, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quanto si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

Ritenuto:

- di limitare comunque il più possibile rumori molesti in prossimità di luoghi di ricovero, ospedali, case di riposo, chiese e scuole;
- necessario prevedere particolari misure a tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere;

Visti:

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 31 Marzo 1979;
- la Legge n. 281 del 14 Agosto 1991 " Legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del randagismo".
- il D.G.R. n. 272 del 6 febbraio 2007 " Linee guida per la regolamentazione dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto";
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione Consiliare n. 21, del 20/05/2014;
- l'art. 659 del Codice Penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) e l'art. 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose);
- la Circolare del Prefetto della Provincia di Verona, n. 89118, del 19/12/2019



ORDINA

ai fini della tutela dell' incolumità pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli, quali bambini, persone anziane ammalate, degenti presso il Centro Sanitario Polifunzionale e presso la Casa di Riposo, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere:

E' vietato l' utilizzo e lo sparo di materiali esplosivi, fuochi d' artificio e oggetti simili nel periodo dal 31 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020:

ad una distanza inferiore a 150 metri dalla casa di riposo, dal Centro Sanitario Polifunzionale, dagli edifici scolastici e dalle chiese (durante lo svolgimento delle funzioni religiose);

- in presenza di animali domestici nonché in direzione degli stessi presenti sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico dei centri abitati;

E' vietato altresì condurre in qualsiasi momento animali d' affezione, in particolare cani e gatti, animali dotati di udito particolarmente sensibile, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati

RACCOMANDA

La massima prudenza nell' uso di detti fuochi artificiali che deve, comunque avvenire con le cautele e le attenzioni necessarie a prevenire rischi e danni alla salute

INFORMA

L' inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell' Art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, **da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00, fatto salvo ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all' Autorità Giudiziaria.**

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro il termine di 60 (diconsi sessanta) giorni (Legge 6 dicembre 1971, nr. 1034) ovvero ricorso al Capo dello Stato entro il termine di 120 (diconsi centoventi) giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all'Albo pretorio.

Gli Agenti della Polizia Locale e le Forze dell' Ordine sono tenuti a far rispettare la presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

che copia della presente venga trasmessa:

- Al Comando Stazione Carabinieri di Nogara;
- Al Dirigente Scolastico dell' Istituto Comprensivo di Nogara;
- All' Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Nogara

Dalla Sede Municipale, addì 27/12/2019



IL SINDACO
PASINI FLAVIO MASSIMO